



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione III

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Enrico Quaranta Presidente

Dr.ssa Marta Sodano Giudice rel.

Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato dall'Avv. Walter Russo, nella qualità di Liquidatore Giudiziale della società

rilevato che la

esponeva di essere divenuta, a far data dal 3/9/2015, socia unica e accomandataria della R.F. Vollero & C. S.a.s., con sede in Santa Maria Capua Vetere, Stra-da Nazionale Appia, Via Caserta, P.IVA 00161620612;

rilevato, altresì, il piano di concordato omologato prevedeva la cessione da parte della Vinca s.r.l. in liquidazione della partecipazione detenuta all'interno della R.F. Vollero & C. s.a.s. e che tuttavia la società era rimasta priva dei soci accomandanti, non sostituiti nei sei mesi successivi come prescritto dall'art. 2323 c.c.:

considerato che, permanendo l'assenza dei soci accomandanti, il Liquidatore Giudiziale ha chiesto accertarsi la ricorrenza della causa di scioglimento della società per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci ai sensi dell'art. 2323 c.c. e ha chiesto nominarsi un Liquidatore;

premesso che l'art. 2323 c.c. prevede che la società in accomandita semplice si scioglie, tra l'altro, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno;

premesso, altresì, *dalla mancata ricostituzione della compagine sociale ex art. 2323 c.c. non deriva automaticamente la cancellazione della società dal Registro delle imprese, con il noto effetto estintivo ex art. 2495, comma 2.c. applicabile anche alle società di persone, ma consegue l'apertura della fase liquidatoria delle attività e passività della società stessa; pertanto in tema di società di persone, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio*

originario centro di imputazione (cfr. Trib. Roma, 27.08.2018, n. 16614);

rilevato che dalla consultazione della visura della R.F. Vollero & C. s.a.s. emerge che i soci accomandanti sono cessati dalla carica dal 18.09.2015 e che dunque la pluralità dei soci non mai stata ricostituita nonostante l'avvenuto decorso del termine di sei mesi e che, pertanto, può accertarsi la causa di scioglimento della società R.F. Vollero & C. s.a.s.;

rilevato che la ricorrente ha chiesto procedersi alla nomina di un Liquidatore al fine di procedere alla cessione della propria partecipazione nella società in accomandita semplice al fine di eseguire quanto previsto nel concordato preventivo omologato;

P.Q.M.

Accerta la ricorrenza della causa di scioglimento della s.a.s. R.F. Vollero & C. s.a.s. con sede in Santa Maria Capua Vetere, Strada Statale Appia, Via Caserta N.L., P. IVA 00161620612, stante la mancata ricostituzione della pluralità dei soci ex art. 2323 c.c.;

Nomina Liquidatore l'Avv. Walter Russo.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 4.03.2024

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta